

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2012 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE .

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio Luigi Gerosa il quale propone al Consiglio di effettuare un'unica discussione, unitamente alla proposta di approvazione del Bilancio annuale di previsione anno 2012 di cui al successivo punto all'ordine del giorno, data la stretta correlazione degli argomenti da trattare;

Il Sindaco mette ai voti la richiesta con votazione palese per alzata di mano che viene accolta all'unanimità dei voti favorevoli da parte degli 11 Consiglieri presenti e votanti;

Dopodichè il Sindaco cede la parola al Consigliere Serafino Capovilla il quale chiede di rinviare l'approvazione della delibera dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) 2012;

Il Sindaco mette ai voti la richiesta con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti nr. 11
Voti favorevoli nr. 2 (Mottadelli C.; Capovilla S.)
Voti contrari nr. 9 (Viviverano; Ballabio G.)
Astenuti nr. 0

pertanto, la richiesta di rinvio non viene accolta;

successivamente l'Assessore al Bilancio Luigi Gerosa fa richiesta di poter integrare con un emendamento il punto 6 della premessa e più precisamente propone:

dopo le parole "che con il medesimo decreto 201/2011 art. 13 comma 4"
di aggiungere le parole "e sue successive modifiche e integrazioni";

il Sindaco mette ai voti la richiesta di emendamento, con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti nr. 11
Voti favorevoli nr. 8
Voti contrari nr. 3 (Mottadelli C.; Capovilla S.; Ballabio G.)
Astenuti nr. 0

pertanto, la richiesta di emendamento viene accolta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che con decreto legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011 è stata disposta a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'applicazione in "via sperimentale" dell'Imposta Municipale Propria (IMU) fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 in quanto compatibili ed in sostituzione per la componente immobiliare

dell'IRPEF e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell'imposta comunale sugli immobili;

- che l'IMU ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/92 – compresa l'abitazione principale e sue pertinenze, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli ;
- che la determinazione delle aliquote IMU deve avvenire entro il termine d'approvazione del Bilancio ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267/2000, che per l'anno 2012 è stato fissato al 30 giugno 2012 ;
- che ai sensi dell'art. 13 c. 14 lettera b) del D.L. n. 201/2011 sono abrogate le agevolazioni alle abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale o retta;
- che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione di qualsiasi imposta;
- che con il medesimo decreto 201/2011 art. 13 comma 4, e sue successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'applicazione dell'IMU sono stati incrementati i moltiplicatori da applicarsi alle rendite catastali distinti per categorie di immobili come di seguito elencati :

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatori ICI(in vigore fino al 2011) applicati alla rendita catastale	Moltiplicatori I.M.U. (in vigore dal 1.1.2012) applicati alla rendita catastale
A – C2 – C6 – C7 escluso A10	100	160
B	140	140
C3 – C4 – C5	100	140
C1	34	55
A10	50	80
D5	50	80
D	50	60
Terreni agricoli	75	135
Terreni agricoli anche non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli IAP	75	110

- che ai sensi dell' art. 13 comma 10 dello stesso D.L. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione tenuto conto che l'eccedenza di detrazione che non trova capienza nell'imposta dell'abitazione principale viene estesa all'imposta risultante delle pertinenze;
- che per gli anni 2012 e 2013 viene introdotta un' ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio fino al compimento del ventiseiesimo anno di età purchè dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale per un importo massimo che non può superare € 400,00;
- che è prevista ai sensi dell'art. 13 comma 11 dello stesso D.L. 201/2011 la riserva a favore dello stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo ad aliquota di base su tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze e degli immobili rurali strumentali ;
- che è data facoltà al Comune di modificare l'aliquota ordinaria dello 0,76% nella misura di +/- 0,3, l'aliquota per abitazione principale dello 0,4% nella misura di +/- 0,2 e dei fabbricati rurali dello 0,2% nella misura di +/- 0,1 ;

- che è data inoltre facoltà ai comuni di elevare l'importo della detrazione prevista dalla legge fino alla concorrenza dell'imposta prevista dall'art. 13 c. 10 del D.L. 201/2011;
- Preso atto dei pareri espressi con voti e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

successivamente il Sindaco mette ai voti l'approvazione della delibera sull'imposta municipale propria (IMU) 2012, con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti nr. 11

Voti favorevoli nr. 8

Voti contrari nr. 3 (Mottadelli C.; Capovilla S.; Ballabio G.)

Astenuti nr. 0

Pertanto, il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante del deliberato;
- 2) di stabilire per l'anno 2012 le aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e detrazioni nelle misure sotto individuate:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONI	DI CUI QUOTA STATO
Per abitazioni principali e relative pertinenze C2 – C6 – C7 per un massimo di una unità pertinenziale per categoria	0,530%	€ 200,00 + € 50,00 per ogni figlio fino al compimento ventiseiesimo anno di età (massimo € 400,00)	No
Ex casa coniugale a coniuge assegnatario (intera quota)	0,530%	€ 200,00 € 50,00 per ogni figlio fino al compimento del ventiseiesimo anno di età art. 13 c. 10 D.L.201/2011	No
Immobili solo se sfitti, di anziani e disabili ricoverati in Istituti sanitari o case di cura purchè mantengano la residenza nel territorio comunale	0,530%	€ 200	NO
Altre pertinenze oltre il numero legale	0,8%	No	0,38%
Tutte le altre categorie di immobili compresi terreni agricoli ed aree edificabili, abitazioni secondarie sfitte e/o locatate a canone libero o convenzionato	0,8%	No	0,38%
Fabbricati rurali strumentali D10 (es. stalle, serre, depositi attrezzi)	0,2%	No	No
Cittadini italiani residenti all'estero	0,8%	NO	0,38%

- 3) che l'imposta municipale unica garantirà un gettito previsionale di € 1.449.000;
- 4) di rinviare per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente deliberazione al D.L. N. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, alle norme dove e per quanto compatibili del D. Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al MEF – Direzione Generale Finanza Locale entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di previsione;

Successivamente con separata votazione, il Sindaco mette ai voti l'immediata eseguibilità con votazione palese per alzata di mano, che viene accolta all'unanimità dei voti favorevoli da parte degli 11 Consiglieri presenti e votanti,

pertanto il Consiglio Comunale

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.,
vista l'entrata in vigore dell'IMU dal 1.1.2012.